

LEGGE 13 Aprile 2017, n. 46

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. (GU Serie Generale n.90 del 18-04-2017)

Il decreto legge n. 13 del 2017, convertito dalla legge n. 46/2017, contiene una serie di norme volte ad accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale e a contrastare l'immigrazione illegale, modificando tra l'altro anche il Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998 e s.m.i). Tra le modifiche principali si segnala:

- l'istituzione di 26 sezioni di tribunale specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, aventi sede presso i capoluoghi di Corte d'Appello (il testo originario ne istituiva 14 presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia) in una prospettiva volta ad assicurare una maggiore specializzazione dei giudici e celerità ai ricorsi giurisdizionali.

Le sezioni sono competenti in materia di:

- mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue;
 - impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza;
 - riconoscimento della protezione internazionale;
 - mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
 - diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;
 - accertamento dello stato di apolidia;
 - l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali preposte all'esame delle domande di protezione internazionale (competenza aggiunta in sede di conversione del decreto).
- modifiche al d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (Procedure per il riconoscimento della protezione internazionale) in tema di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato. In particolare:
 - per rendere più semplici e snelle le procedure viene introdotto un nuovo modello processuale, di tipo camerale, con udienza orale e durata massima di 4 mesi, che si conclude con un decreto non reclamabile ma ricorribile per cassazione; in sede di conversione sono state aggiunte una serie di ipotesi nelle quali è prevista l'udienza con la comparizione personale delle parti;
 - il ricorso contro i provvedimenti in materia di riconoscimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (o 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero), e può essere depositato anche a mezzo posta o tramite rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in questo caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima

rappresentanza; la procura speciale al difensore è rilasciata dinanzi all'autorità consolare;

- è stata prevista una specifica disciplina per i giudizi di impugnazione delle decisioni di trasferimento adottate dalle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorso è ammesso entro 30 giorni dalla notifica, e il giudizio si svolge in camera di consiglio nelle forme del procedimento di volontaria giurisdizione. Il procedimento si conclude con decreto non reclamabile, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Il decreto può essere impugnato solo con ricorso per cassazione entro 30 giorni.
- disposizioni riguardanti le notifiche degli atti da parte delle commissioni territoriali. Nello specifico, è previsto che:
- se il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri di accoglienza, le notificazioni di atti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente;
 - se la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro è impossibile per irreperibilità del richiedente o inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato, l'atto è depositato in Questura, e la notifica si intende perfezionata decorsi 20 giorni.
- accertamento dello stato di apolidia, con una modifica al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Viene esteso il rito sommario di cognizione alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia. La competenza è attribuita al tribunale sede di sezione specializzata del luogo in cui il ricorrente ha la dimora. In sede di conversione il rito sommario è stato esteso alle controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza.

Inoltre, allo scopo di favorirne l'integrazione nel territorio e nel tessuto sociale, i prefetti, anche previa stipula di protocolli d'intesa con i Comuni e le organizzazioni nonprofit, dovranno promuovere iniziative finalizzate all'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, in attività socialmente utili in favore delle collettività locali. A tal fine i Comuni possono predisporre progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo.

Come accennato vengono apportate anche alcune modifiche al T.U. sull'immigrazione D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per contrastare maggiormente l'immigrazione illegale, per assicurare l'effettività delle espulsioni e per potenziare i centri di permanenza per i rimpatri. A riguardo:

- è prevista l'individuazione di centri di prima accoglienza destinati al soccorso, in cui saranno effettuati uno screening sanitario e le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione obbligatorie
- si prevede il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione, ridenominati "centri di permanenza per il rimpatrio", che saranno dislocati ove possibile in aree più facilmente raggiungibili e utilizzando strutture pubbliche da riconvertire, che saranno individuate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.

Infine, tra le altre novità, vanno menzionate:

- le nuove modalità di iscrizione e di cancellazione dei richiedenti protezione internazionale dall'anagrafe della popolazione residente.
- la sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa: è prevista la proroga degli adempimenti e versamenti al 15 dicembre 2017 in considerazione dello stato di crisi nell'isola a causa dei flussi migratori e dei conseguenti adempimenti in materia di protezione umanitaria.